



Dicembre 2023

Recepimento del regolamento (UE) 2023/2685 che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto; modifica dell'OEV

Commento alle disposizioni

Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV; RS 142.204)

1. Situazione iniziale

Le disposizioni del regolamento (UE) 2023/2685¹ sono direttamente applicabili, per cui in linea di principio non necessitano di disposizioni esecutive. Occorrono tuttavia alcuni adeguamenti all'OEV, più precisamente agli articoli 1, 2 e 34b.

È opportuno rilevare che, in considerazione della menzione «firma crittografata dell'autorità nazionale di certificazione dello Stato membro» introdotta nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1683/95 dal regolamento (UE) 2023/2685 oggetto del presente progetto, è necessario designare un'autorità in Svizzera incaricata di svolgere questo compito. Per il momento, tuttavia, ciò non è possibile giacché i requisiti per l'autorità che sarà chiamata a svolgere tale compito devono ancora essere definiti mediante un atto di esecuzione della Commissione sulle specifiche tecniche.

2. Commenti alle singole disposizioni

Articolo 1 capoverso 4 lettere c ed f, note a piè di pagina OEV

Le modifiche all'articolo 1 capoverso 4 lettere c ed f hanno un carattere squisitamente redazionale. Si tratta infatti di aggiornare i rimandi alla versione pertinente dell'atto normativo europeo citato nelle rispettive disposizioni.

Siccome il regolamento (UE) 2023/2685 oggetto del presente progetto modifica unicamente il regolamento (CE) n. 1683/95², occorre adeguare la nota a piè di pagina della lettera f del capoverso 4 OEV.

Sebbene il regolamento (CE) n. 819/2009³ (codice dei visti) sia modificato dal regolamento (UE) 2023/2667⁴ e non dal regolamento (UE) 2023/2685, occorre modificare già nell'ambito del presente progetto anche la nota a piè di pagina della lettera c del capoverso 4. Infatti, l'articolo 34b lettera g OEV codifica una delega di competenze alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) in virtù dell'articolo 27 capoverso 1 del codice dei visti nella sua nuova versione. Pertanto la Svizzera può già concludere scambi di note relativi al recepimento di atti terziari che la Commissione europea adatterà in virtù del regolamento (UE) 2023/2667.

Articolo 2 lettere d–f OEV

L'articolo 2 OEV illustra più da vicino diverse espressioni utilizzate nell'ordinanza. La presente modifica introduce un adeguamento della definizione del termine «visto» per un periodo transitorio tuttora impossibile da delimitare in modo univoco. La modifica riguarda le lettere d–f. Durante il predetto periodo transitorio, la definizione di visto comprenderà, oltre alla vignetta cartacea, anche il visto digitale. Siccome sia il visto di tipo C sia il visto di tipo A (visto di transito aeroportuale) sono visti Schengen, occorre adeguare le lettere d ed e fondandosi sul presente

¹ Regolamento (UE) 2023/2685 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023 che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto, versione della GU L, 2023/2685, 7.12.2023.

² Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio del 29 maggio 1995 che istituisce un modello uniforme per i visti, GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/1370, GU L 198 del 28.7.2017, pag. 24.

³ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1155, GU L 188 del 12.7.2019, pag. 25.

⁴ Regolamento (UE) 2023/2667 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023 che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009 e (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 693/2003 e (CE) n. 694/2003 del Consiglio nonché la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto, GU L, 2023/2667, 7.12.2023.

sviluppo dell'acquis di Schengen. La Svizzera prevede in futuro di rilasciare in forma digitale non solo i visti di tipo C e A ma anche i visti nazionali di tipo D. In virtù dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1683/95, gli Stati Schengen sono autorizzati a utilizzare il formato della vignetta di visto anche per soggiorni di lunga durata, purché sia chiaramente possibile distinguere i due tipi di visto. Il fatto che l'articolo 7 non sia stato modificato dal regolamento (UE) 2023/2685 in modo tale che anche il formato digitale del visto possa essere utilizzato per i soggiorni di lunga durata costituisce a nostro avviso una svista legislativa da parte dell'Unione europea. In ogni caso, la Svizzera può decidere liberamente di rilasciare visti digitali anche per soggiorni di lunga durata. Occorre pertanto adeguare di conseguenza anche la lettera f.

La definizione del visto contenuta nel presente progetto rimarrà in vigore fintantoché la Svizzera non rilascerà i visti esclusivamente in forma digitale. Al momento è impossibile prevedere quando questo si verificherà. Dopo la transizione alla digitalizzazione dei visti verrà proposta al Consiglio federale una nuova modifica dell'articolo 2 lettere d-f OEV per eliminare dal rispettivo tenore la menzione della vignetta cartacea.

Articolo 34b lettera c OEV

L'articolo 34b lettera c OEV vigente prevede già una delega di competenza del Consiglio federale alla SEM per la conclusione di trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea in virtù dell'articolo 27 paragrafo 1 del codice dei visti. L'OEV vigente fa riferimento alla versione odierna del codice dei visti e prevede pertanto una delega di competenza per quanto riguarda gli atti di esecuzione con riferimento alla compilazione del visto adesivo. Ora, il regolamento (UE) 2023/2667 modifica anche il codice dei visti. In questo contesto viene modificato il tenore dell'articolo 27 paragrafo 1, che prevede ora una competenza della Commissione europea di emanare atti di esecuzione che disciplinano le norme inerenti alla compilazione dei campi dati del visto digitale. Alla luce di questo cambiamento occorre pertanto riformulare anche l'articolo 34b lettera c OEV.

L'articolo 34b lettera c OEV prevede ora una delega di competenza del Consiglio federale alla SEM per il recepimento di atti di esecuzione che disciplinano le regole relative ai campi di dati da compilare per il visto digitale indicati nell'allegato del regolamento (CE) n. 1683/95. Una tale delega di competenza è possibile giacché le pertinenti decisioni di esecuzione sono rivolte alle sole autorità e disciplinano questioni tecnico-amministrative.

Sebbene l'articolo 27 paragrafo 1 del codice dei visti venga modificato dal regolamento (UE) 2023/2667 e non dal regolamento (UE) 2023/2685 oggetto del presente progetto, è opportuno integrare questa delega di competenza già nella presente modifica dell'OEV, in modo tale che la Svizzera possa concludere sin d'ora scambi di note concernenti il recepimento di atti terziari che la Commissione europea adotterà in virtù del regolamento (UE) 2023/2667 e in relazione all'articolo 27 paragrafo 1 del codice dei visti.

Il regolamento (UE) 2023/2667 prevede anche altre deleghe di competenza alla Commissione europea legate alla piattaforma per la domanda di visto dell'UE. Le norme di delega afferenti per quanto riguarda la SEM saranno disciplinate prossimamente nell'OEV e sottoposte al Consiglio federale dopo che quest'ultimo avrà approvato il recepimento del predetto sviluppo con riserva dell'approvazione parlamentare.